SEZIONE II

Norme sulla giurisdizione.

111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge (1).

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata (1).

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per prepatare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo (1).

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore (1).

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita (1).

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può dero-

18

gare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassa-

alla giurisdizione.
(1) I commi dal primo al quinto sono stati premessi dall'art. 1 L. cost. 23 novembre 1999, n. 2.

zione è ammesso per i soli motivi inerenti

112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

113. Contro gli atti della pubblica amministrazione, è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

MILOTO A

Le Regioni, le Province, i Comuni (1), (1) Gli artt. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 132, 2010 stati così modificati o abrogati dalla L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248). Gli artt. 10 e 11 di questa legge stabiliscono poi che:

"10. — 1. Sino all'adeguamento dei rispetitivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attributie.

11. — 1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Cositiuzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'art. 117 e all'art. 119 della Costituzione contenga disposizioni sulte quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazione specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'estame in sede referente non vista adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti ».

114. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

115. (Abrogato).

116. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adiges. Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Süditrol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'art. 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lett. l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

toma.

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della conditi dall'ordinamento comunitario e dagli obtroda:

tiroda:

tiroda:

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle ferente seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali

 a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; percquazione delle risorse finanziarie (1);

 f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa delló Stato e degli enti pubblici nazionali;

b) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
 l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia ammini-

 m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

 p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
 Province e Città metropolitane;

nali e profilassi internazionale; q) dogane, protezione dei confini nazio-

stico e informatico dei dati dell'amministratempo; coordinamento informativo statizione statale, regionale e locale; opere delingegno; r) pesi, misure e determinazione del

dei beni cultutalı. s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e

con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; quelle relative a: rapporti internazionali e con scolastiche e con esclusione della istruzione e istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni della formazione professionale; professioni; l'Unione europea delle Regioni; commercio za complementare e integrativa; (armonizzastribuzione nazionale dell'energia; previdencomunicazione; produzione, trasporto e disporto e di navigazione; ordinamento della torio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasportivo; protezione civile; governo del terridella salute; alimentazione; ordinamento l'innovazione per i settori produttivi; tutela ricerca scientifica e tecnologica e sostegno aldella finanza pubblica e del sistema tributazione dei bilanci pubblici el coordinamento bientali e promozione e organizzazione di atrio; valorizzazione dei beni culturali e amsalvo che per la determinazione dei principi rente spetta alle Regioni la potestà legislativa, gionale. Nelle materie di legislazione concorti di credito fondiario e agrario a carattere reli, aziende di credito a carattere regionale; entività culturali; casse di risparmio, casse rurafondamentali, riservata alla legislazione dello Sono materie di legislazione concorrente

in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa

munitari e provvedono all'attuazione e all'erette alla formazione degli atti normativi cocompetenza, partecipano alle decisioni di-Trento e di Bolzano, nelle materie di loro Le Regioni e le Province autonome di

secuzione degli accordi internazionali e esercizio del potere sostitutivo in caso di dello Stato, che disciplina le modalità di delle norme di procedura stabilite da legge inadempienza. degli atti dell'Unione europea, nel rispetto

nelle materie di legislazione esclusiva, salva spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Codisciplina dell'organizzazione e dello svolgimuni, le Province e le Città metropolitane mento delle funzioni loro attribuite. hanno potestà regolamentare in ordine alla delega alle Regioni. La potestà regolamentare La potestà regolamentare spetta allo Stato

mini e delle donne nella vita sociale, cultucolo che impedisce la piena parità degli uodi accesso tra donne e uomini alle cariche rale ed economica e promuovono la parità elettive. Le leggi regionali rimuovono ogni osta-

esercizio delle proprie funzioni, anche con Regione con altre Regioni per il migliore individuazione di organi comuni. La legge regionale ratifica le intese della

Stato, nei casi e con le forme disciplinati da gione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro leggi dello Stato. Nelle materie di sua competenza la Re-

sima L. cost. le disposizioni da essa recate si appli-20 aprile 2012, n. 1. Ai sensi dell'art. 6, della medecano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. (1) Lettera così modificata dall'art. 3, L. cost.

20 aprile 2012, n. 1. Ai sensi dell'art. 6, della medecano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo alsima L. cost. le disposizioni da essa recate si applil'anno 2014. (2) Comma così modificato dall'art. 3, L. cost.

differenziazione ed adeguatezza. Province, Città metropolitane, Regioni e rarne l'esercizio unitario, siano conferite a attribuite ai Comuni salvo che, per assicu-118. Le funzioni amministrative sono

strative proprie e di quelle conferite con politane sono titolari di funzioni amminilegge statale o regionale, secondo le rispet-I Comuni, le Province e le Città metro-

dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di indi cui alle lett. b) e b) del secondo comma tela dei beni culturali. tesa e coordinamento nella materia della tudinamento fra Stato e Regioni nelle materie La legge statale disciplina forme di coor-

rale, sulla base del princípio di sussidiarietà. lo svolgimento di attività di interesse genevince e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per Stato, Regioni, Città metropolitane, Pro-

metropolitane e le Regioni hanno autovincoli economici e finanziati derivanti dal concorrono ad assicurare l'osservanza dei rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e nomia finanziaria di entrata e di spesa, nel ordinamento dell'Unione europea (1). 119. I Comuni, le Province, le Città

proprí, in armonia con la Costituzione e setributi erariali riferibile al loro territorio. spongono di compartecipazioni al gettito di nanza pubblica e del sistema tributario. Di-Stabiliscono e applicano tributi ed entrate condo i principi di coordinamento della fiitane e le Regioni hanno risorse autonome. I Comuni, le Province, le Città metropo-

per abitante. per i territori con minore capacità fiscale perequativo, senza vincoli di destinazione, La legge dello Stato istituisce un fondo

zioni pubbliche loro attribuite. Regioni di finanziare integralmente le funcommi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai

Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, muovere gli squilibri economici e sociali, la coesione e la solidarietà sociale, per riper tavorire l'effettivo esercizio dei diritti Per promuovere lo sviluppo economico,

effettua interventi speciali in favore di dezioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed versi dal normale esercizio delle loro fundella persona, o per provvedere a scopi diterminati Comuni, Province, Città metropo-

tane e le Regioni hanno un proprio patrimolitane e Regioni. spese di investimento, con la contestuale decorrere all'indebitamento solo per finanziare terminati dalla legge dello Stato. Possono rinio, attribuito secondo i principi generali definizione di piani di ammortamento e a con-I Comuni, le Province, le Città metropoli-

sima L. cost., le disposizioni da essa recate si appli-20 aprile 2012, n. 1. Ai sensi dell'art. 6, della medeprestiti dagli stessi contratti (1). ^ranno 2014. cano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo al-Comma così modificato dall'art. 4, L. cost.

lancio. E esclusa ogni garanzia dello Stato sui scuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bidizione che per il complesso degli enti di cia-

'di importazione o esportazione o transito circolazione delle persone e delle cose tra le che ostacolino in qualsiasi modo la libera tra le Regioni, né adottare provvedimenti Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio na-La Regione non può istituire dazi

teri sostitutivi siano esercitati nei rispetto nomica e in particolare la tutela dei livelli colo grave per l'incolumità e la sicurezza nisce le procedure atte a garantire che i poritti civili e sociali, prescindendo dai confini tutela dell'unità giuridica o dell'unità eco-Regioni, delle Città metropolitane, delle territoriali dei governi locali. La legge defiessenziali delle prestazioni concernenti i dipubblica, ovvero quando lo richiedono la rispetto di norme e trattati internazionali o Province e dei Comuni nel caso di mancato della normativa comunitaria oppure di peri-Il Governo può sostituirsi a organi delle

Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presi-(1) Sono organi della Regione: il

dalle leggi. Può fare proposte di legge alle legislative attribuite alia Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e amere Il Consiglio regionale esercita le potestà

delle Regioni La Giunta regionale è l'organo esecutivo

gione, conformandosì alle istruzioni del Goregolamenti regionali; dirige le funzioni amè responsabile; promulga le leggi ed emana i ministrative delegate dallo Stato alla Re-Regione; dirige la politica della Giunta e ne verno della Repubblica. Il Presidente della Giunta rappresenta la

G.U. 22 dicembre 1999, n. 299). modificati dalla L. cost. 22 novembre 1999, n. 1 (in (1) Gli artt. 121, 122, 123 e 126 sono stati così

dente e degli altri componenti della Giunta ineleggibilità e di incompatibilità del Presisono disciplinati con legge della Regione nei regionale nonché dei consiglieri regionali legge della Repubblica, che stabilisce anche limiti dei principi fondamentali stabiliti con a durata degli organi elettivi. Il sistema di elezione e i casi di

Giunta regionale, ovvero al Parlamento eumento, ad un altro Consiglio o ad altra gionale e ad una delle Camere del Parlaneamente a un Consiglio o a una Giunta re-Nessuno può appartenere contempora-

un Presidente e un ufficio di presidenza. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti

loro funzioni. espresse e dei voti dati nell'esercizio delle chiamati a rispondere delle opinioni I consiglieri regionali non possono essere

> i componenti della Giunta. diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e Il Presidente della Giunta regionale,

termina la forma di governo e i principi tonche, in armonia con la Costituzione, ne dementi regionali. mento. Lo statuto regola l'esercizio del didamentali di organizzazione e funzionae la pubblicazione delle leggi e dei regolaritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione Ciascuna Regione ha uno statuto

nale entro trenta giorni dalla loro pubblica-Governo della Repubblica può promuovere maggioranza assoluta dei suoi componenti, zione. statuti regionali dinanzi alla Corte costituziola questione di legittimità costituzionale sugli da parte del Commissario del Governo. Il intervallo non minore di due mesi. Per tale con due deliberazioni successive adottate ad Consiglio regionale con legge approvata a legge non è richiesta l'apposizione del visto Lo statuto è approvato e modificato dal

maggioranza dei voti validi. non è promulgato se non è approvato dalla quinto dei componenti il Consiglio regiosimo degli elettori della Regione o un blicazione ne faccia richiesta un cinquantepolare qualora entro tre mesi dalla sua pubnale. Lo statuto sottoposto a referendum Lo statuto è sottoposto a referendum po-

gano di consultazione fra la Regione e gli Consiglio delle autonomie locali, quale orenti locali. In ogni Regione, lo statuto disciplina il

124. (Abrogato).

125. (Comma I: abrogato).

stizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Nella Regione sono istituiti organi di giu-

sede diversa dal capoluogo della Regione. Repubblica. Possono istituirsi sezioni con

sione di deputati e senatori costituita, per le Il decreto è adottato sentita una Commisquestioni regionali, nei modi stabiliti con mento e la rimozione possono altresì essere scioglimento del Consiglio regionale e la riegge della Repubblica. disposti per ragioni di sicurezza nazionale. nozione del Presidente della Giunta che dente della Repubblica sono disposti lo ione o gravi violazioni di legge. Lo sciogliibbiano compiuto atti contrari alla Costitu-Con decreto motivato del Presi-

prima di tre giorni dalla presentazione. mozione non può essere messa in discussione maggioranza assoluta dei componenti. La nenti e approvata per appello nominale a scritta da almeno un quinto dei suoi compo-Giunta mediante mozione motivata, sottoducia nei confronti del Presidente della Il Consiglio regionale può esprimere la sfi-

Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In componenti il Consiglio. dimissioni contestuali della maggioranza dei ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dello stesso comportano le dimissioni della nente, la morte o le dimissioni volontarie nonché la rimozione, l'impedimento permaeletto a suffragio universale e diretto, nei confronti del Presidente della Giunta

una legge regionale ecceda la competenza dalla sua pubblicazione. di legittimità costituzionale dinanzi alla della Regione, può promuovere la questione Corte costituzionale entro sessanta giorni 127. Il Governo, quando ritenga che

stione di legittimità costituzionale dinanzi di competenza, può promuovere la que-Stato o di un'altra Regione leda la sua stera legge o un atto avente valore di legge dello La Regione, quando ritenga che una

alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o del-

l'atto avente valore di legge.

128. (Abrogato) (Abrogato). (Abrogato).

131. 130. 129.

Sono costituite le seguenti Re-

L'approvazione della mozione di sfiducia

Veneto; Valle d'Aosta; Umbria; Emilia-Komagna; Liguria; Friuli-Venezia Giulia; Piemonte; Trentino-Alto Adige; Loscana; Basilicata; Sicilia; Calabria; Puglia; Campania Molise (1) Abruzzi; Lazio; Marche;

approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni interessate e la proposta sia comunali che rappresentino almeno un terzo quando ne facciano richiesta tanti Consigli gioni con un mínimo di un milione di abitanti, Regioni esistenti o la creazione di nuove Retiti i Consigli regionali, disporre la fusione di 132. Si può con legge costituzionale, sen-

stata costituita con L. cost. 27 dicembre 1963, n. 3.

(1) La Regione a statuto ordinario del Molise è

delle popolazioni stesse.

gregati ad un'altra. chiesta, siano staccati da una Regione ed agsentiti i Consigli regionali, consentire che ranza delle popolazioni della Provincia o referendum e con legge della Repubblica, dei Comuni interessati espressa mediante delle Province interessate e del Comune o Province e Comuni, che ne facciano ri-Si può, con l'approvazione della maggio-

provinciali e la istituzione di nuove Pro-133. Il mutamento delle circoscrizioni

vince nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

• (1) • (1) • (2) • (3)

La Regione, senite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

IN OTOLIL

Garanzie costituzionali.

SEZIONE I

La Corte costituzionale.

134. La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; evi coofliri di arribunione tra i

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica [ed i Ministri] (1) a
norma della Costituzione.

(1) Le parole tra parentesi sono state soppresse

 Le parole tra parentesi sono state soppresse con L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.

135. (1) La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica [e contro i Ministri] (2) intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

(1) Il presente articolo è stato sostituito dalla L. cost. 22 novembre 1967, n. 2.

(2) Cfr. nota 1 dell'art. 134.

136. Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge, o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponi-

137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

termine il giudice costi

carica e dall'esercizio

zionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II

Revisione della Costituzione.

Leggi costituzionali.

138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I. Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II. Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III. Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

ministri o di Assemblee legislative; hanno fatto parte del disciolto Senato;

sono stati presidenti del Consiglio dei

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la nona della cachicina

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresi senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del de-

IV. Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

creto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

V. La disposizione dell'art. 80 Cost., per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneti alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.